

ricevuti, ove si tratti di operazioni di "maggiore rilevanza" (come definite dalla procedura sopra indicata). Il Comitato in questione provvede infine a risolvere i casi – che siano stati a esso sottoposti da parte dell'*advisory board* istituito ai sensi della medesima procedura – in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa.

Nell'esercizio dei propri compiti il Comitato parti correlate può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle operazioni con parti correlate riguardo alle quali il Comitato stesso è chiamato a esprimersi.

Nel corso del 2012 il Comitato parti correlate è risultato composto dai Consiglieri Alessandro Banchi (con funzioni di presidente), Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi. A decorrere dal mese di dicembre 2012 il Consigliere Angelo Taraborrelli ha cessato di fare parte del Comitato in questione ed è contestualmente entrato a fare parte del Comitato per le nomine e la *corporate governance*, al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i componenti dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Sempre nel corso del 2012 il Comitato parti correlate ha tenuto un'unica riunione, cui hanno partecipato tutti i suoi componenti (nonché il Presidente del Collegio Sindacale) e che ha avuto una durata di circa 1 ora.

Nel corso di tale riunione il Comitato parti correlate: (i) ha esaminato i principali orientamenti espressi dalla CONSOB sulle prime esperienze applicative della disciplina delle operazioni con parti correlate; (ii) ha analizzato l'informativa contenuta nei documenti contabili periodici circa le operazioni con parti correlate realizzate nell'ambito del Gruppo; e (iii) ha condiviso alcune proposte di modifica della procedura aziendale per la disciplina delle operazioni con parti correlate e del regolamento organizzativo del Comitato, essenzialmente al fine di aggiornarne i contenuti in sede di recepimento delle raccomandazioni contenute nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011.

Comitato per le nomine e la *corporate governance*

Il Comitato per le nomine e la *corporate governance* (che fino al mese di dicembre 2012 ha operato con la denominazione di Comitato per la *corporate governance* e nel ri-

spetto delle attribuzioni a quest'ultimo assegnate) è composto da almeno tre Amministratori, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del Comitato stesso. In base alle previsioni del proprio regolamento organizzativo, fino al mese di dicembre 2012 tale Comitato è stato composto in maggioranza da Amministratori non esecutivi, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza, mentre a decorrere da tale momento (in concomitanza con l'assegnazione a tale organo delle funzioni di comitato per le nomine) la maggioranza dei componenti il Comitato deve risultare in possesso dei requisiti di indipendenza.

In base a quanto indicato dal proprio regolamento organizzativo (come da ultimo modificato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2012), il Comitato per le nomine e la *corporate governance* ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, nonché alla *corporate governance* della Società e del Gruppo e alla responsabilità sociale d'impresa. In tale ambito, al Comitato per le nomine e la *corporate governance* sono attribuiti in particolare i seguenti compiti (che hanno ampliato le attribuzioni già a esso spettanti nella qualità di comitato per la *corporate governance*):

- > formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del medesimo Consiglio sia ritenuta opportuna. A tal fine il Comitato istruisce il procedimento di *board review*, formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte in merito all'affidamento dell'incarico a una società specializzata del settore, individuando i temi destinati a formare oggetto della valutazione e definendo modalità e tempi del procedimento stesso;
- > esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti della *policy* sul numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società;
- > esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali fattispecie problematiche connesse all'applicazione del divieto di concorrenza previsto a carico degli Amministratori dall'art. 2390 del

- codice civile, qualora l'Assemblea, per esigenze di carattere organizzativo, abbia autorizzato in via generale e preventiva deroghe a tale divieto;
- > proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore, tenendo conto delle segnalazioni eventualmente pervenute dagli azionisti:
 - in caso di cooptazione, qualora occorra sostituire Amministratori indipendenti;
 - qualora, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sia prevedibile che non vi sia la possibilità di trarre dalle liste presentate dagli azionisti il numero di Amministratori richiesto, affinché il Consiglio uscente possa quindi esprimere candidature da sottoporre all'Assemblea;
 - qualora, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio uscente decida di avvalersi della facoltà prevista dallo statuto di presentare una propria lista;
 - > monitorare l'evoluzione della normativa di legge e delle *best practice* nazionali e internazionali in materia di *corporate governance*, provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in presenza di modificazioni significative;
 - > verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui la Società e il Gruppo sono dotati con la normativa di legge, le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e le *best practice* nazionali e internazionali;
 - > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adeguamento dell'indicato sistema di governo societario, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - > esaminare preventivamente la relazione annuale sul governo societario da inserire nella documentazione di bilancio;
 - > valutare l'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa; esaminare l'impostazione generale del bilancio di sostenibilità e l'articolazione dei relativi contenuti, nonché la completezza e la trasparenza dell'informativa fornita riguardo ai temi della responsabilità sociale d'impresa attraverso il medesimo bilancio, rilasciando in proposito un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare tale documento (si segnala che tale attribuzione è stata riconosciuta al Comitato a decorrere dal mese di dicembre 2012, mentre fino a tale momento essa faceva capo al Comitato per il controllo interno);
 - > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2012 il Comitato in questione è risultato

composto dai Consiglieri Paolo Andrea Colombo (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno, Mauro Miccio e Fernando Napolitano. A decorrere dal mese di dicembre 2012, in concomitanza con l'assegnazione a tale organo delle funzioni di comitato per le nomine, è entrato a fare parte del Comitato il Consigliere Angelo Taraborrelli.

Sempre nel corso del 2012 il medesimo Comitato ha tenuto 7 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 45 minuti ciascuna e ha fatto ricorso a consulenti esterni, a spese della Società.

Nel corso del 2012 il Comitato in questione ha anzitutto analizzato i contenuti della edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011, individuando quindi le modalità di recepimento in ambito Enel delle raccomandazioni contenute in tale documento, che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2012 unitamente alle connesse proposte di modifica dell'assetto dei poteri e delle varie procedure e regolamenti aziendali in materia di governo societario. Il Comitato si è inoltre occupato di istruire il procedimento di *board review*, promuovendo un'apposita selezione per l'individuazione della società di consulenza cui affidare il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione e i suoi comitati nel processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2012. Il Comitato ha inoltre esaminato la struttura e i contenuti della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2011, che è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2012, e ha esaminato le modifiche statutarie finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo della Società, che sono state condivise dal Consiglio di Amministrazione e, quindi, approvate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012. Il Comitato si è infine occupato dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e di *corporate governance* (con particolare riguardo alla nuova disciplina dei "poteri speciali" dello Stato italiano per le attività di rilevanza strategica nel settore dell'energia e agli esiti della consultazione sul "libro verde" della Commissione Europea in materia di *corporate governance* delle società quotate).

Collegio Sindacale

Secondo le previsioni di legge e dello statuto della Società, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti (destinati a divenire tre in sede di rinnovo dei componenti di tale organo previsto nel corso del 2013), nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla legge (e indicati nella prima sezione del presente documento, *sub* "Organizzazione della Società") e nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina il Collegio Sindacale dispone:

- > del potere, esercitabile anche individualmente dai sindaci, di chiedere alla Funzione *Audit* della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- > del potere di scambiare tempestivamente con il Comitato controllo e rischi le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In base alla legislazione vigente, i componenti il Collegio Sindacale devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Sindaci di società con azioni quotate, integrati (quanto ai soli requisiti di professionalità) attraverso apposite previsioni statutarie; essi devono inoltre rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo presso società di capitali italiane individuati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Analogamente a quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione – e in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico della Finanza – lo statuto prevede che la nomina dell'intero Collegio Sindacale abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo (cui spetta la carica di presidente) e di un Sindaco supplente (destinato a subentrare nella carica di presidente, in caso di cessazione anticipata del titolare dall'ufficio) designati dalle minoranze azionarie.

Tale sistema elettivo prevede che le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati Amministratori (in concreto, in funzione della

capitalizzazione di Borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale).

Inoltre – in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB con regolamento, e in base alle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 – in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero complessivo di candidati (tra membri effettivi e supplenti) pari o superiore a tre dovranno includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste di candidati Sindaci (al pari di quelle di candidati Amministratori) devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea medesima, accompagnate da un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina dell'organo di controllo.

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare:

- > il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze azionarie in seno al Collegio Sindacale; nonché
- > il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso, i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti. Essendo stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, il Collegio Sindacale in carica ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, alla data della presente relazione il Collegio Sindacale risulta quindi composto dai membri effettivi

che sono di seguito indicati unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 13,88% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,19% del capitale della Società).

- > Sergio Duca, 65 anni, Presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Carlo Conte, 65 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Gennaro Mariconda, 70 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 2 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società.

Il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea dei soci. In particolare, nel mese di aprile 2010 l'Assemblea ordinaria ha fissato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha tenuto 16 riunioni, durate in media circa 2 ore e 15 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Sindaci effettivi e la presenza del magistrato delegato della Corte dei Conti.

Nel corso del mese di febbraio 2013, il Collegio Sindacale ha verificato in capo al Presidente Sergio Duca e al Sindaco effettivo Gennaro Mariconda il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori. Per quanto concerne il Sindaco effettivo Carlo Conte, il Collegio Sindacale ha avuto modo di accertare che egli, pur essendo privo dei requisiti di indipendenza da ultimo menzionati (in quanto Dirigente Generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di riferimento della Società, fino al 30 giugno 2012), risulta possedere le caratteristiche di indipendenza previste dal Testo Unico della Finanza con riguardo ai Sindaci di società con azioni quotate.

Società di revisione legale dei conti

La revisione legale del bilancio di Enel e del bilancio consolidato di Gruppo risulta affidata a Reconta Ernst & Young SpA. L'incarico a tale Società di revisione è stato conferito dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, su proposta del Collegio Sindacale, con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 e per un corrispettivo complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Fin dal 2009, al fine di preservare l'indipendenza delle società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo, è stata formalizzata un'apposita procedura che disciplina l'affidamento di incarichi alle società medesime ovvero alle entità dei relativi *network* da parte di società del Gruppo. In base alle modifiche apportate a tale procedura nel mese di settembre 2012, il Collegio Sindacale provvede a esprimere un preventivo parere vincolante (ovvero, nei casi che non pongono in alcun modo a rischio l'indipendenza del revisore, riceve un'informativa periodica) circa l'affidamento da parte di società del Gruppo di incarichi aggiuntivi – diversi, quindi, dall'incarico principale di revisione e per i quali non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge – in favore del revisore principale di Gruppo ovvero di entità appartenenti al relativo *network*; l'affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in determinate condizioni di comprovata necessità (sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio).

Controllo della Corte dei Conti

Sulla gestione finanziaria di Enel esercita un controllo la Corte dei Conti, che si avvale a tal fine di un magistrato delegato. Si segnala al riguardo che nel corso del 2012 tale attività di controllo è stata svolta da parte del magistrato delegato Francesco Paolo Romanelli.

Nel mese di gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riconoscere un'indennità di presenza in favore del magistrato delegato della Corte dei Conti, per la partecipazione a ciascuna riunione di organo sociale cui intervenga, in misura pari a 1.000 euro. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011.

Il magistrato delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annuale alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei Deputati una relazione circa i risultati del controllo svolto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Nel corso del 2012 le funzioni di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel sono state svolte dal Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società (nella persona di Luigi Ferraris), nominato dal Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) fin dal mese di giugno 2006 per rivestire tale incarico. Il dirigente in questione è in possesso dei requisiti di professionalità contemplati nello statuto sociale.

Compito di tale dirigente è di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che tale dirigente disponga di poteri e mezzi adeguati, vigilando inoltre sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili da costui predisposte.

Il dirigente in questione rilascia una dichiarazione che accompagna gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, e che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il medesimo dirigente, unitamente all'Amministratore Delegato, attesta inoltre con apposita relazione in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale: (i) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili sopra indicate nel corso del periodo cui si riferiscono tali documenti contabili; (ii) la conformità del contenuto di tali ultimi documenti ai principi contabili internazionali applicabili nell'ambito dell'Unione Europea; (iii) la corrispondenza dei documenti medesimi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo; (iv) che la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio e al bilancio

consolidato contiene un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e del Gruppo, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui questi ultimi sono esposti; (v) che la relazione intermedia sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale contiene un'analisi attendibile circa gli eventi di maggiore importanza verificatisi durante i primi sei mesi dell'esercizio, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio e a una informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

I contenuti dell'attestazione che il dirigente in questione e l'Amministratore Delegato devono rilasciare in base a quanto ora indicato sono disciplinati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

In materia di controllo interno e di gestione dei rischi il Gruppo è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali. A tale sistema è affidata la missione (i) di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché (ii) di garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e (iii) di assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e agli indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi si articola nell'ambito del Gruppo in tre distinte tipologie di attività:

- > il "controllo di linea" (o di "primo livello"), costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- > i controlli di "secondo livello", che sono demandati (i) al controllo di gestione (collocato all'interno della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Enel)

per quanto riguarda il monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della Società e del Gruppo e (ii) alla Funzione *Risk Management* di Enel per quanto concerne la elaborazione di *policy* finalizzate alla gestione dei principali rischi (connessi, per esempio, ai tassi di interesse, ai tassi di cambio e al rischio *commodity*);

- > l'*internal audit*, intesa come attività di verifica generale sulla struttura e sulla funzionalità dei controlli interni e demandata all'apposita Funzione *Audit* della Società. Tale attività risulta finalizzata essenzialmente alla identificazione e al contenimento dei rischi aziendali di ogni natura mediante un'azione di *monitoring* dei controlli di linea, sia in termini di adeguatezza dei controlli medesimi sia in termini di risultati effettivamente conseguiti dalla relativa applicazione. L'attività in esame è pertanto estesa a tutti i processi aziendali della Società e delle altre società del Gruppo e ai relativi responsabili è rimessa sia l'indicazione delle azioni correttive ritenute necessarie sia l'esecuzione di attività di *follow-up* intese a verificare i risultati delle azioni suggerite.

La responsabilità dell'adozione di un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, coerente con i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale, compete al Consiglio di Amministrazione.

In base a quanto disposto nel mese di dicembre 2012 in sede di recepimento in ambito aziendale delle novità concernenti il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contenute nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione provvede anzitutto a individuare al proprio interno uno o più Amministratori incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In particolare, nel mese di dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'affidamento del ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in capo all'Amministratore Delegato (che, a decorrere dal mese di luglio 2011, già svolgeva il ruolo di unico Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato controllo e rischi:

- > definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando

inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati. Si segnala al riguardo che nel mese di febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione, dopo avere esaminato i contenuti di un documento di analisi predisposto dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Enel con il supporto della Funzione *Risk Management* e avere preso atto del parere espresso in merito dal Comitato controllo e rischi, ha riconosciuto la compatibilità dei principali rischi connessi agli obiettivi strategici indicati nel piano industriale 2013-2022 con una gestione dell'impresa coerente con i medesimi obiettivi;

- > valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia. Si evidenzia al riguardo che nel mese di febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha espresso una valutazione positiva al riguardo;
- > approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione *Audit*, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Si segnala al riguardo che nel mese di febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di *audit* riferito al medesimo esercizio; per quanto riguarda il 2012, il piano di *audit* è stato invece esaminato dal Comitato per il controllo interno, coerentemente con quanto raccomandato dalla edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di marzo 2006;
- > valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dalla Società di revisione nella eventuale lettera di suggerimenti (c.d. "*management letter*") e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale. Si informa che nel corso del 2012 la *management letter* della Società di revisione riferita ai bilanci della Società e del Gruppo per l'esercizio 2011 ha formato oggetto di valutazione da parte del Comitato per il controllo interno, coerentemente con quanto raccomandato dalla edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di marzo 2006; a decorrere dal 2013 tanto la eventuale *management letter* quanto la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale formeranno invece oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato controllo e rischi e sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede infine – sulla

base di una proposta formulata dall'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi d'intesa con il Presidente, e previo parere favorevole del Comitato controllo e rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale – a nominare e revocare il Responsabile della Funzione *Audit*, a definirne la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali e ad assicurarsi che l'interessato sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi provvede a sua volta a:

- > curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e a sottoporli quindi periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- > dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, di cui verifica costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- > occuparsi dell'adattamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- > chiedere alla Funzione *Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato controllo e rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- > riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Consiglio stesso possa prendere le opportune iniziative.

Il responsabile della Funzione *Audit* (il cui ruolo nel corso del 2012 è stato svolto da Francesca Di Carlo, che è a capo di tale Funzione dal mese di gennaio 2008), per parte sua:

- > ha il compito di verificare, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit* approvato dal Consiglio di Amministrazione e basato su un processo strutturato di analisi e individuazione delle priorità dei principali rischi;

- > non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione. Ferma restando tale dipendenza gerarchica, il Consiglio di Amministrazione ha affidato all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il compito di gestire il rapporto funzionale del Responsabile della Funzione *Audit*;
- > ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- > predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- > predisporre tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- > trasmette le proprie relazioni periodiche e quelle su eventi di particolare rilevanza ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato controllo e rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- > verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Si segnala inoltre che nel corso del 2012 ha operato nell'ambito della Società una specifica Funzione *Risk Management* (istituita fin dal mese di giugno 2009), avente la missione di assicurare l'efficace implementazione a livello di Gruppo del processo di analisi e monitoraggio di tutti i rischi a impatto rilevante di carattere finanziario, operativo, strategico e di *business*, nonché dei principali rischi che possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società e del Gruppo.

Le procedure attuative del modello organizzativo denominato "*One Company*" – che è stato adottato nell'ambito del Gruppo nel corso del 2012 e che risulta inteso a una semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei processi aziendali – contemplano modalità di coordinamento tra larga parte degli attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sopra individuati, al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso e di ridurre le duplicazioni di attività.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria

Il Gruppo si è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria (nel presente paragrafo indicato anche, per brevità, come "Sistema"), che presiede la redazione del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato di Gruppo e della relazione finanziaria semestrale consolidata di Gruppo; tale Sistema ha l'obiettivo di assicurare l'attendibilità dell'informativa finanziaria e l'idoneità del processo di redazione dei documenti contabili sopra indicati a produrre l'informativa in coerenza con i principi contabili internazionali riconosciuti nell'Unione Europea.

Tale Sistema, nel suo complesso, è definito come l'insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo ("Sistema di gestione dei rischi"), integrato dalle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria ("Sistema di controllo interno").

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha curato lo sviluppo e la realizzazione di un apposito corpo procedurale – che è stato portato a conoscenza di tutto il personale interessato – nel quale sono riportate le metodologie adottate e le responsabilità del personale stesso nell'ambito delle attività di mantenimento e monitoraggio del Sistema in questione. In particolare, il Gruppo si è dotato di una procedura che regola il modello di riferimento e di una procedura descrittiva del processo di gestione del medesimo Sistema, che definisce ruoli e responsabilità nell'ambito organizzativo aziendale, prevedendo uno specifico flusso di attestazioni interne.

I controlli istituiti hanno formato oggetto di monitoraggio per verificarne sia il "disegno" (ovvero che il controllo sia potenzialmente idoneo a mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) sia l'effettiva "operatività".

Al *management* responsabile dei processi e dei controlli e alla Funzione *Audit* della Società sono affidate responsabilità di monitoraggio periodico del Sistema.

L'articolazione del Sistema è definita coerentemente al modello "*Internal Controls - Integrated Framework*" emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission (c.d. "*COSO Report*"), il quale prevede cinque componenti (ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio) che, in relazione alle loro caratteristiche, operano sia a livello di entità organizzativa che di processo operativo. Il *COSO Report* è integrato per gli aspetti informatici dal modello "*Control Objectives for Information and related Technology*" (c.d. "COBIT"). Inoltre, presso alcune società latinoamericane del Gruppo, aventi *American Depositary Shares* ("ADS") quotate presso il New York Stock Exchange, trovano applicazione i controlli interni relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act*.

Il processo di definizione, implementazione e gestione del Sistema, che viene progressivamente esteso alle società di significativa rilevanza che entrano a fare parte del Gruppo, si articola nelle seguenti fasi:

- > definizione del perimetro delle società, dei processi/rischi e dei controlli e comunicazione delle metodologie e delle istruzioni;
 - > mappatura e aggiornamento dei processi, *risk assessment* e definizione dei controlli, *quality assurance* e identificazione e aggiornamento dei *Primary Key Controls* (utilizzando l'approccio *Top-Down Risk-Based*);
 - > valutazione del disegno e dell'operatività dei controlli (c.d. monitoraggio "di linea", effettuato attraverso il *self-assessment*);
 - > monitoraggio "indipendente", demandato alla Funzione *Audit* della Società;
 - > valutazione delle carenze, approvazione e monitoraggio delle azioni di rimedio;
 - > consolidamento dei risultati e valutazione complessiva del Sistema, al fine di procedere alla definizione delle lettere di attestazione finali dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale, supportate da un flusso di *reporting* di lettere di attestazione interne;
 - > pubblicazione delle procedure amministrative e contabili.
- Il perimetro delle società del Gruppo da includere nella valutazione viene determinato in relazione allo specifico livello di rischio, sia in termini quantitativi (per il livello di significatività del potenziale impatto sul bilancio consolidato) sia in termini qualitativi (tenuto conto dei rischi specifici legati al *business* o al processo).

Per la definizione del Sistema è stato quindi condotto an-

zitutto un *risk assessment* a livello di Gruppo, per individuare e valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza potessero compromettere il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo (per esempio, asserzioni di bilancio e altri obiettivi di controllo collegati all'informativa finanziaria). Il *risk assessment* è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode.

I rischi sono identificati sia a livello di società o gruppi di società (c.d. "*entity level*") sia a livello di processo (c.d. "*process level*"). Nel primo caso, i rischi individuati sono considerati comunque a impatto rilevante sull'informativa finanziaria, a prescindere dalla loro probabilità di accadimento. I rischi a livello di processo sono invece valutati – a prescindere dai relativi controlli (c.d. "valutazione a livello inerente") – in termini di potenziale impatto e probabilità di accadimento, sulla base di elementi sia qualitativi sia quantitativi.

In seguito alla individuazione e valutazione dei rischi, si è proceduto con l'individuazione di controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello sia di *entity* sia di processo. I controlli a livello di *entity* sono catalogati in coerenza con le cinque componenti sopra indicate del COSO Report.

Al fine di migliorare l'efficienza del Sistema e la sua sostenibilità nel tempo, i controlli specifici sono stati distinti in controlli *standard* e controlli chiave ("*key control*"), intesi questi ultimi come controlli decisivi ai fini della prevenzione da false rappresentazioni nei documenti contabili. Nell'ambito del Sistema vengono individuati anche i controlli pervasivi, intesi come elementi strutturali del sistema di controllo volti a definire un contesto generale che promuova la corretta esecuzione e controllo delle attività operative. In particolare, sono controlli pervasivi quelli relativi alla segregazione delle attività incompatibili (c.d. "*segregation of duties*"), che mira ad assicurare che non vi sia nella stessa persona una concentrazione di compiti e responsabilità che possa agevolare la realizzazione e/o l'occultamento di frodi/errori. Laddove le attività siano svolte con il supporto dei sistemi informativi, la corretta segregazione è verificata anche con riguardo ai profili e alle utenze assegnate.

Nell'ambito delle società identificate come rilevanti si è proceduto quindi alla definizione e valutazione dei processi a maggior rischio e all'applicazione del c.d. "*Top-Down Risk-Based Approach*". In coerenza con tale approccio, sono stati quindi identificati e valutati i rischi di maggior impatto e i correlati controlli di carattere sia generale sia

specifico, volti a ridurre a un livello accettabile la possibilità di accadimento dei suddetti rischi.

Al fine di valutare l'adeguatezza del Sistema è prevista, con cadenza semestrale, una specifica attività di monitoraggio a cura dei gestori dei processi (ovvero dei responsabili delle attività, dei rischi e dei controlli) volta a verificare il disegno e l'operatività di ciascuno dei controlli individuati.

Per ciascun processo aziendale oggetto di valutazione è mantenuta adeguata documentazione (c.d. "procedure amministrative e contabili") finalizzata a descrivere i ruoli e le responsabilità, i flussi dei dati e delle informazioni, nonché i controlli chiave.

Alla Funzione *Audit* della Società è affidato il compito di esprimere una valutazione in merito all'operatività dei controlli oggetto di monitoraggio indipendente.

I risultati delle valutazioni effettuate sono comunicati al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attraverso specifici flussi informativi periodici di sintesi (c.d. "*reporting*"), che classificano le eventuali carenze di operatività e/o disegno dei controlli – in relazione al loro potenziale impatto sull'informativa finanziaria – in semplici carenze, debolezze significative o carenze materiali.

Nel caso in cui dalle valutazioni effettuate emergano carenze, i flussi informativi da ultimo indicati riportano anche le eventuali azioni correttive, intraprese o da intraprendere, volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria.

Tali flussi vengono altresì utilizzati per la periodica informativa circa l'adeguatezza del Sistema fornita dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nei riguardi del Collegio Sindacale, del Comitato controllo e rischi e della Società di revisione.

Sulla base della reportistica sopra indicata, e tenuto conto delle attestazioni rilasciate dai responsabili di ciascuna struttura aziendale interessata, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rilascia a sua volta, unitamente all'Amministratore Delegato, apposita attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale (a seconda del documento di volta in volta interessato).

A seguito dell'attività di monitoraggio svolta a cura dei gestori dei processi e intesa a verificare il disegno e l'operatività dei processi/sub-processi affidati alla loro responsabilità, nonché dei relativi controlli individuati, vengono estratte dal sistema di supporto i documenti che compon-

gono le procedure amministrative e contabili (*narrative, flow chart* ed elenco dei controlli), per poter procedere alla relativa formalizzazione. Le procedure amministrative e contabili vengono quindi emesse a cura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sono pubblicate nella intranet aziendale.

Al fine di assicurare la corretta applicazione della metodologia fin qui descritta, nel corso del 2012 sono state realizzate specifiche sessioni di formazione rivolte sia alle strutture di controllo interno sull'informativa finanziaria di Gruppo, sia ai gestori dei processi coinvolti nelle attività di monitoraggio di linea (850 utenti su un totale di 2.000), il cui completamento è previsto nel corso del 2013.

Disciplina delle società controllate estere extra UE

Con riferimento all'esercizio 2012, nel mese di marzo 2013 si è proceduto da parte del Comitato controllo e rischi alla verifica della perdurante osservanza, nell'ambito del Gruppo, della disciplina in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea (per brevità, nel prosieguo, definite "società controllate estere extra UE") dettata dalla CONSOB nell'ambito del Regolamento Mercati.

In particolare, si segnala al riguardo che:

> in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2011 e in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento contemplati dal Regolamento Mercati CONSOB, sono state individuate nell'ambito del Gruppo 15 società controllate estere extra UE cui la disciplina in questione è risultata applicabile per l'esercizio 2012. Trattasi, in particolare, delle seguenti società, 14 delle quali erano risultate assoggettate alla normativa di riferimento già nel corso dell'esercizio 2011: 1) Ampla Energia e Serviços SA (società brasiliana); 2) Chilectra SA (società cilena); 3) Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía - Codensa SA ESP (società colombiana); 4) Companhia Energética do Ceará - Coelce SA (società brasiliana); 5) Edegel SA (società peruviana); 6) Emgesa SA ESP (società colombiana); 7) Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte - Edelnor SAA (società peruviana); 8) Empresa Distribuidora Sur - Edesur SA (società argentina); 9) Empresa Nacional de Elec-

tricidad - Endesa Chile SA (società cilena); 10) Endesa Brasil SA (società brasiliana); 11) Endesa Capital Finance LLC (società statunitense); 12) Enel Fortuna SA (società panamense); 13) Enel Green Power North America Inc. (società statunitense); 14) Enersis SA (società cilena); 15) Enel OGK-5 OJSC (società russa);

> lo Stato patrimoniale e il Conto economico del bilancio 2012 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel *reporting package* utilizzato ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2012 del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel presso la sede sociale e sul sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio civilistico 2012 di Enel, contestualmente ai prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della generalità delle società controllate e collegate;

> gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel e sono tenuti a disposizione della CONSOB, in versione aggiornata, ove da parte di quest'ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza;

> è stato verificato da parte di Enel che tutte le società sopra indicate: (i) forniscono al revisore della Capogruppo le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel; (ii) dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore di Enel i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo.

Operazioni con parti correlate

Nel corso del 2012 ha trovato applicazione nell'ambito del Gruppo una procedura intesa a disciplinare l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate realizzate da parte di Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse. Tale procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre 2010, nel rispetto dei requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010.

In base a tale procedura, le operazioni con parti correlate poste in essere direttamente da parte di Enel sono suddivise in tre categorie:

- > le operazioni di "maggiore rilevanza", individuate in base al superamento di una specifica soglia quantitativa (fissata al 5%) applicata a tre indici di rilevanza, che tengono conto in particolare del controvalore dell'operazione, dell'attivo patrimoniale dell'entità oggetto dell'operazione e delle passività dell'entità acquisita. Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, formano necessariamente oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- > le operazioni di "minore rilevanza", definite in negativo come le operazioni diverse da quelle di "maggiore rilevanza" e da quelle di "importo esiguo". Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, seguono la competenza deliberativa risultante dall'assetto dei poteri *pro tempore* vigente in ambito aziendale;
- > le operazioni di "importo esiguo", ossia caratterizzate da un controvalore inferiore a specifiche soglie, differenziate in funzione della tipologia di parti correlate con le quali tali operazioni vengono realizzate. Le operazioni di "importo esiguo" sono escluse dall'ambito di applicazione della procedura.

Al fine di consentire al Comitato parti correlate di esprimere un motivato e preventivo parere sull'interesse di Enel al compimento delle operazioni in questione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, la procedura istituisce specifici flussi informativi. In particolare:

- > per le operazioni di "minore rilevanza" è previsto che l'Amministratore Delegato della Società ovvero la Funzione proponente, per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, provvedano a fornire al Comitato parti correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere da parte del Comitato stesso, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti;
- > per le operazioni di "maggiore rilevanza" è previsto che l'Amministratore Delegato della Società, per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, provveda a fornire al Comitato parti correlate, tempestivamente – e, comunque, non oltre il giorno successivo alla prima informativa fornita al Consiglio di Amministrazione di

Enel –, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. Il Comitato parti correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato della Società e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'operazione.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'indicato parere che il Comitato parti correlate è chiamato a rilasciare, la procedura prevede che:

- > in caso di operazioni di "minore rilevanza", tale parere abbia natura non vincolante. Tuttavia, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, Enel è tenuta a mettere a disposizione del pubblico un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di "minore rilevanza" che dovessero risultare approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato parti correlate, nonché delle ragioni per le quali si fosse ritenuto di disattendere tale parere;
- > in caso di operazioni di "maggiore rilevanza", ove il Comitato parti correlate abbia espresso parere negativo, il Consiglio di Amministrazione della Società, in presenza di un'apposita clausola statutaria (che è stata introdotta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011), può sottoporre le operazioni in questione all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti (c.d. "*whitewash*"). In ogni caso il compimento delle operazioni di "maggiore rilevanza" è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, qualora la correlazione sussista con un Amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l'Amministratore interessato deve informare tempestivamente gli altri Amministratori e i Sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. Qualora la correlazione sussista con l'Amministratore Delegato della Società o con una parte correlata per il suo tramite, in aggiunta a quan-

to sopra egli si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la correlazione sussista invece con uno dei Sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il loro tramite, il Sindaco interessato provvede a informare tempestivamente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

La procedura dispone che le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione della Società approva operazioni con parti correlate, siano esse di "maggiore rilevanza" ovvero di "minore rilevanza" – ovvero, in quest'ultimo caso, le decisioni dell'organo delegato competente – debbano recare adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel al compimento delle operazioni medesime, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La procedura stabilisce inoltre che l'Amministratore Delegato della Società, nell'ambito della relazione periodica circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, debba fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'intervenuta esecuzione di operazioni con parti correlate, tanto di "maggiore rilevanza" quanto di "minore rilevanza".

Un'apposita disciplina è poi dettata per le operazioni con parti correlate realizzate da parte di Enel non già direttamente ma per il tramite di società controllate. In tal caso è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base all'assetto dei poteri *pro tempore* vigente provvedano, previo motivato parere non vincolante del Comitato parti correlate, alla preventiva valutazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel e rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- > operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (i.e. prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di Enel;
- > operazioni il cui controvalore sia superiore a 25 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito

di applicazione della procedura (su cui ci soffermerà poco oltre).

Analogamente a quanto sopra osservato con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza" compiute direttamente da parte di Enel, anche per le operazioni effettuate per il tramite di società controllate è previsto che, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base all'assetto dei poteri *pro tempore* vigente abbiano valutato favorevolmente il compimento di operazioni di società controllate rilevanti ai fini della procedura pur in presenza di un parere negativo del Comitato parti correlate, Enel sia tenuta a mettere a disposizione del pubblico un apposito documento in cui dovranno essere esplicitate anche le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere tale parere.

Nel rispetto della normativa CONSOB di riferimento, risultano escluse dall'ambito di applicazione della procedura le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate:

- a) le deliberazioni assembleari con le quali vengono fissati i compensi spettanti alla generalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci;
- b) le operazioni di "importo esiguo", come individuate dalla procedura stessa;
- c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall'Assemblea in base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, e le relative operazioni attuative;
- d) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo, a condizione che:
 - Enel abbia adottato una politica per la remunerazione;
 - nella definizione di tale politica sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea di Enel una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- e) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- f) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel nonché le operazioni con società collegate a Enel, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi (come individuati nell'ambito della procedura) di altre parti correlate di Enel.

Una procedura semplificata è infine prevista nei casi di urgenza per l'approvazione delle operazioni con parti correlate che non risultino di competenza assembleare, ferma in ogni caso la previsione di un voto non vincolante su tali operazioni espresso a posteriori da parte della prima Assemblea ordinaria utile della Società.

Trattamento delle informazioni societarie

Nel corso del 2012 ha trovato applicazione nell'ambito del Gruppo un apposito regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. In base a tale regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione fin dal febbraio 2000 (e modificato da ultimo nel mese di dicembre 2012), gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Il regolamento è finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'formativa al mercato relativa a dati e informazioni aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il regolamento rimette in via generale alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società e degli Amministratori Delegati delle società del Gruppo la gestione delle informazioni riservate di rispettiva competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni riservate relative alle singole controllate debba comunque avvenire d'intesa con l'Amministratore Delegato di Enel.

Il regolamento istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali.

Nel corso del 2012, in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB, Enel ha provveduto a mantenere regolarmente aggiornato il registro di Gruppo in cui risultano iscritte le persone, fisiche o giuridiche, che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa

o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ovvero di altre società del Gruppo. Tale registro ha la finalità di sensibilizzare i soggetti ivi iscritti sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di vigilanza della CONSOB sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

Nel corso del 2012, in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB, ha inoltre continuato a trovare applicazione in ambito aziendale la disciplina in materia di *internal dealing*, ossia concernente la trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni della Società e strumenti finanziari a esse collegati compiute dai maggiori azionisti, da esponenti aziendali e da persone a essi strettamente legate.

In particolare, durante il 2012 la disciplina dell'*internal dealing* ha trovato applicazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio aventi a oggetto azioni Enel, nonché delle controllate Endesa SA ed Enel Green Power SpA ovvero strumenti finanziari a esse collegati, in quanto compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel, gli Amministratori della controllata Endesa SA nonché ulteriori 28 posizioni dirigenziali individuate in Enel e in Endesa SA in base alla normativa di riferimento, in quanto aventi regolare accesso a informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel e del Gruppo.

Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti".

Nell'emanare le misure di attuazione della normativa di riferimento in materia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti" (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della Società) dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Tale iniziativa è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli *standard* di *governance* della Società rispetto alla normativa di riferimento, mediante l'adozione di una misura in-

tesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei "soggetti rilevanti" che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell'anno particolarmente delicati per l'informativa societaria.

Rapporti con gli investitori istituzionali e con la generalità dei soci

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l'instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli investitori istituzionali; dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate.

Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni del Gruppo, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto a istituire nell'ambito della Società (i) un'area *investor relations*, attualmente collocata all'interno della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e (ii) un'area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla Funzione Affari Legali e Societari.

Inoltre si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società (www.enel.com, sezione investitori), all'interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria, stime degli analisti e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti le azioni emesse da Enel e dalle principali società controllate quotate), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali di Enel, relativo statuto sociale e regolamento delle Assemblee, informazioni e documenti relativi alle Assemblee, documenti in tema di *corporate governance* e Codice Etico).

Assemblee

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'Assemblea quale importante occasione di confronto tra azionisti e Consiglio di Amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società con azioni quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali e il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno, oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri Amministratori ai lavori assembleari, adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare; si fa riferimento in particolare alla clausola statutaria intesa ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate e a favorire quindi il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari (clausola più approfonditamente descritta nella prima sezione del documento, *sub* "Assetti proprietari" - "Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto").

La disciplina concernente il funzionamento delle Assemblee di società con azioni quotate, contenuta nel codice civile, nel Testo Unico della Finanza e nella disciplina di attuazione dettata dalla CONSOB, ha formato oggetto di significative modifiche a seguito della emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate), nonché dei successivi correttivi approvati con decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91. Tali provvedimenti sono intervenuti, tra l'altro, sui profili concernenti i termini di convocazione delle Assemblee, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, la rappresentanza in Assemblea, l'identificazione dei soci, l'introduzione della c.d. "*record date*" ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. Alcune tra le novità più significative introdotte dai decreti legislativi n. 27/2010 e n. 91/2012 sono appresso sinteticamente illustrate, unitamente ad alcune clausole dello statuto di Enel dedicate allo svolgimento delle Assemblee. Si ricorda preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito: (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio

Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità; (ii) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili; (iii) all'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie; (iv) ai piani di azionariato; (v) alle modificazioni dello statuto sociale; (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

In base a quanto disposto dallo statuto di Enel, le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono in unica convocazione, si costituiscono e deliberano con le maggioranze di legge e si tengono, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Il Testo Unico della Finanza prevede che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto debba essere attestata mediante una comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, inviata all'emittente da parte dell'intermediario e rilasciata sulla base delle evidenze contabili relative alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. "record date").

Coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione; a esse viene data risposta al più tardi durante lo svolgimento dei lavori assembleari.

Gli azionisti possono notificare le proprie deleghe alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet indicata nell'avviso di convocazione. Essi possono inoltre farsi rappresentare in Assemblea anche da un rappresentante in conflitto di interessi, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato per iscritto al socio le circostanze da cui tale conflitto deriva e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante è chiamato a votare per conto del socio stesso.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e consentito dallo statuto di Enel, i soci hanno altresì la facoltà di conferire a un rappresentante designato dalla Società una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, da fare pervenire al soggetto interessato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea; tale delega, il cui conferimento non comporta spese per il socio e avviene mediante la compilazione di un modulo elaborato dalla CONSOB, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalla connessa disciplina attuativa dettata dalla CONSOB, lo statuto di Enel affida al Consiglio di Amministrazione il potere di prevedere, in relazione a singole Assemblee e tenuto conto dell'evoluzione e dell'affidabilità degli strumenti tecnici a disposizione, l'ammissibilità della partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici, individuando le relative modalità nell'avviso di convocazione.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito regolamento, i cui contenuti sono allineati ai modelli elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime e ABI) per le società con azioni quotate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata del Consiglio di Amministrazione; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, salvo il caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il Presidente dell'Assemblea, tra l'altro, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Con riferimento al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il regolamento delle Assemblee prevede che il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – in modo da garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e – salvo diverso termine indicato dal Presidente – fino a quando il Presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Presidente e, su suo

invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Codice Etico

La consapevolezza dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano le attività svolte dal Gruppo, unitamente alla considerazione dell'importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli *stakeholder* quanto dalla buona reputazione del Gruppo stesso (sia nei rapporti interni sia verso l'esterno), hanno ispirato la stesura del Codice Etico di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società fin dal marzo 2002 (e aggiornato, da ultimo, nel febbraio 2010).

Tale Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari, regolando e uniformando i comportamenti aziendali su *standard* improntati alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli *stakeholder*. In particolare, il Codice Etico si articola in:

- > principi generali nelle relazioni con gli *stakeholder*, che definiscono i valori di riferimento cui il Gruppo si ispira nello svolgimento delle varie attività. Nell'ambito di tali principi si ricordano in particolare: l'onestà, l'imparzialità, la riservatezza, la valorizzazione dell'investimento azionario, il valore delle risorse umane, la trasparenza e completezza dell'informazione, la qualità dei servizi, la tutela dell'ambiente;
- > criteri di condotta verso ciascuna classe di *stakeholder*, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Enel sono tenuti ad attenersi per garantire il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- > meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo preordinato ad assicurare l'osservanza del Codice Etico e il suo continuo miglioramento.

Modello organizzativo e gestionale

Fin dal mese di luglio 2002 il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato un modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

Tale modello è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con la *best practice* statunitense e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta.

Il modello in questione si compone di una "parte generale" (in cui vengono descritti, tra l'altro, i contenuti del decreto legislativo n. 231/2001, gli obiettivi e il funzionamento del modello, i compiti dell'organo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e a curare il suo aggiornamento, i flussi informativi, la formazione del personale, il regime sanzionatorio) e di distinte "parti speciali", concernenti le diverse tipologie di reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e che il modello stesso intende prevenire.

In particolare, le "parti speciali" finora elaborate riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati e gli illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, i delitti di criminalità organizzata e i reati ambientali.

Nel corso degli anni il modello organizzativo e gestionale ha formato oggetto di una periodica attività di aggiornamento e revisione al fine di tenere conto, principalmente (i) delle molteplici nuove fattispecie introdotte dalla legislazione speciale tra i reati "presupposto" della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/2001, (ii) delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, (iii) dell'esperienza applicativa maturata e dell'evoluzione della struttura organizzativa aziendale e, infine, (iv) della necessità di razionalizzare in alcuni punti il testo del modello e di coordinare tra loro le diverse "parti speciali".

Il modello adottato da Enel forma oggetto di recepimento anche da parte delle società controllate di diritto italiano, cui è attribuita la responsabilità di adattarne i contenuti